

4. La nozione di «tassa d'effetto equivalente» va intesa, negli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20 (che vietano la riscossione di tasse del genere sull'importazione di carni suine da Stati membri e da paesi terzi) nello stesso senso che negli artt. 9 e seguenti del trattato e negli altri regolamenti per l'organizzazione dei mercati agricoli.
5. Gli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20 hanno iniziato a produrre effetti il 30 luglio 1962, per quanto riguarda i suini vivi e i suini macellati, e il 2 settembre 1963 per quanto riguarda i restanti prodotti contemplati da detto regolamento. Gli artt. 17, n. 1, e 19, n. 1, del regolamento n. 121/67/CEE hanno iniziato a produrre effetti il 1° luglio 1967.

Nel procedimento 43-71,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal presidente del tribunale di Torino, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

POLITI S.A.S., di Robecco sul Naviglio,

e

MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

domanda vertente sull'interpretazione

- degli artt. 14, n. 1, primo trattino, e 18, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 20, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU 20 aprile 1962, pag. 945 e segg.);
- degli artt. 17, n. 2, primo trattino, e 19, n. 1, primo trattino, del regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967 n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU 19 giugno 1967, pag. 2283 e segg.),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco e P. Pescatore, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Norme da applicarsi durante i periodi di cui trattasi

Le norme da applicarsi durante il periodo di cui trattasi erano le seguenti :

1. *Il regolamento n. 20* si applicava, a norma dell'art. 1, n. 1, ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle speci domestiche, diversi da riproduttori di razza pura di qualsiasi età
02.01 A IIIa	Carni della specie suina domestica
ex 02.01 B II	Frattaglie della specie suina domestica
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, contenenti carni o frattaglie della specie suina
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina

All'art. 14, n. 1, il regolamento vieta «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente» all'importazione da Stati membri, dichiarandola «incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari». Inoltre, l'art. 18, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che «l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi».

2. *Il regolamento del Consiglio n. 121/67/CEE* ha sostituito il regolamento n. 20. All'art. 19, n. 1, per gli scambi intracomunitari, e all'art. 17, n. 2, per gli scambi coi paesi terzi, esso vieta «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente». A norma dell'art. 32, «il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967 . . .»; ai sensi dello stesso articolo, «il regolamento n. 20 e

le disposizioni adottate in forza di detto regolamento sono abrogati il 1° luglio 1967».

II — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. La ditta Politi importava
 - l'8 luglio 1966, un certo quantitativo di carne suina refrigerata proveniente dalla Svezia;
 - l'11 agosto 1966, un certo quantitativo di carni e prosciutti suini congelati provenienti dal Belgio;
 - il 16 settembre 1969, un quantitativo di carni e frattaglie commestibili fresche e refrigerate della specie suina, proveniente dalla Francia;
 - il 29 ottobre 1969, una certa quantità di carne suina refrigerata proveniente dall'Irlanda.

Per ciascuna di queste importazioni essa doveva pagare:

- il diritto per servizi amministrativi dello 0,50 % sul valore delle merci importate (diritto istituito dalla legge italiana 15 giugno 1950 n. 330);
- il diritto di statistica, pari a 10 lire il quintale di merce importata (si vedano in particolare i rispettivi articoli 42 dei decreti del presidente della Repubblica italiana 21 dicembre 1961 n. 1339 e 26 giugno 1965 n. 723).

Ritenendo che queste tasse non fossero dovute, la ditta Politi chiedeva al presidente del tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti del ministero delle Finanze della Repubblica italiana, per ottenere il rimborso delle somme versate. La ditta sosteneva che le norme interne in questione non si dovevano applicare alle importazioni di carne suina in Italia, perché in contrasto coi regolamenti nn. 20 e 121/67.

2. Con ordinanza 17 luglio 1971, il presidente del tribunale di Torino ha de-

ciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se costituiscano tasse ad effetto equivalente ai dazi ai sensi del regolamento 20/1962/CEE, i diritti per servizi amministrativi e di statistica di cui, rispettivamente, alla L. 15. 6. 1950 n. 330 e ai D.P.R. 26. 6. 1965 n. 723 e 21. 12. 1961 n. 1339 e.
- 2) a) Se le disposizioni dell'art. 14 par. 1 trattino 1 reg. 20/1962 siano immediatamente applicabili nell'ordinamento interno italiano.
- b) Se, in caso positivo, esse abbiano costituito in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
- c) In particolare, se tali diritti siano sorti a partire dal 21. 4. 1962, data di entrata in vigore del reg. 20/1962; o a partire dall'1. 7. 1962, «data di applicazione del regime dei prelievi» secondo l'art. 23 di tale regolamento; o, ancora, dal momento in cui sono entrati in vigore i singoli regolamenti del Consiglio che per la prima volta fissavano l'ammontare dei prelievi intracomunitari: e così dall'1. 7. 1962 per le merci di cui all'art. 1 lettera a) reg. 20/1962, in base al reg. 51/1962; dal 30. 7. 1962 per quella parte di merci elencate dall'art. 1 lettera b) reg. 20/1962 ed indicate nel reg. 50/1962; dal 2. 9. 1963 per quella parte di prodotti elencati dall'art. 1 lettera b) reg. 20/1962 e menzionati nel reg. 87/1963; dal 2. 9. 1963 per i prodotti di cui all'art. 1 lettera c) del reg. 20/1962 in base al reg. 89/1963.
- 3) a) Se le disposizioni dell'art. 18 par. 1 reg. 20/1962 siano immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano.
- b) Se, in caso positivo, siano sorti in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali debbono tutelare.

- c) In particolare se tali diritti siano sorti a partire dal 24. 4. 1962, data di entrata in vigore del reg. 20/1962 ; o a partire dall'1. 7. 1962, «data di applicazione del regime dei prelievi» secondo l'art. 23 del reg. 20/1962; o, ancora, dal momento in cui sono entrati in vigore i singoli regolamenti del Consiglio che per la prima volta fissavano l'ammontare dei prelievi sulle importazioni dai paesi terzi: e così dall'1. 1. 1963 per i suini vivi e macellati, in base al reg. 155/1962; dal 2. 9. 1963 per i prodotti di cui all'art. 1 lettera b) diversi dai suini macellati, in forza del reg. 86/1963; e dal 2. 9. 1963, per i prodotti di cui all'art. 1 lettera c) del reg. 20/1962, in virtù del reg. 88/1965.
- 4) a) Se le disposizioni dell'art. 19 paragrafo 1 trattino 1 del reg. 121/1967 siano immediatamente applicabili nell'ordinamento interno italiano.
- b) In caso positivo, se esse abbiano costituito in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
- c) In particolare se tali diritti siano sorti a partire dall'1. 7. 1967, in virtù del combinato disposto degli artt. 19 e 32 del reg. 121/1967.
- 5) a) Se le disposizioni dell'art. 17 paragrafo 2 trattino 1 reg. 121/1967 siano immediatamente applicabili nell'ordinamento interno italiano.
- b) Se, in caso positivo, siano sorti in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
- c) In particolare, se tali diritti siano sorti a partire dall'1. 7. 1967, in virtù dell'art. 32 reg. 121/1967, o comunque in quanto in tale data è entrato in vigore il reg. 205/1967 che per la prima volta in virtù del reg. 121/1967 ha fis-

sato l'ammontare dei prelievi sulle importazioni dai paesi terzi.

- 6) Se i diritti soggettivi dei singoli, correlativi all'obbligo degli Stati membri di non imporre il pagamento di dazi o tasse ad effetto equivalente in relazione alle importazioni di prodotti oggetto del mercato comune nel settore delle carni suine, non abbiano mai avuto soluzione di continuità dai momenti determinati in risposta ai quesiti 2-3 sino ad oggi.»

Risulta dall'ordinanza di rinvio che, dinanzi al giudice nazionale, la ditta Politi ha fatto valere fra l'altro le seguenti considerazioni:

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che i diritti di cui è causa costituiscono tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del trattato. Per quanto riguarda il settore della carne suina, i regolamenti n. 20 e n. 121/67 vietano la riscossione di dette tasse sulle importazioni dagli Stati membri e dai paesi terzi. In proposito, si fa riferimento alle sentenze 4 aprile 1968 (causa 20-67, *Kunstmühle Tivoli contro Hauptzollamt Würzburg*, Raccolta XIV-1968, pag. 266), 1° luglio 1969 (causa 24-68, *Commissione contro Repubblica italiana*, Raccolta XV-1969, pag. 193 e segg.), 18 novembre 1970 (causa 8-70, *stesse parti*, Raccolta XVI-1970, pag. 961 e segg.), 17 novembre 1970 (causa 33-70, *S.p.a. Sace contro Ministero delle Finanze della Repubblica italiana*, Raccolta XVI-1970, pag. 1213 e segg.).

In conformità all'art. 189 del trattato, come pure alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia e dei giudici italiani, le suddette norme regolamentari attribuiscono agli importatori diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro interessato.

3. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 23 luglio 1971. In forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la ditta Politi e la Commissione delle Comunità europee.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

La ditta Politi, il governo della Repubblica italiana e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 17 novembre 1971.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni orali e motivate all'udienza del 30 novembre 1971.

La ditta Politi è rappresentata dagli avv. prof. Mario Ubertazzi e dott. Fausto Capelli, del Foro di Milano; il governo italiano dal ministro plenipotenziario Adolfo Maresca e dall'avv. Giorgio Zagari, sostituto avvocato generale dello Stato; la Commissione dal suo consigliere giuridico, sig. Cesare Maestripietri.

III — Riassunto delle osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE

Le osservazioni di cui trattasi si possono riassumere come segue:

A — Sulla ricevibilità della domanda

La *ditta Politi* sostiene che non si può dubitare della ricevibilità del provvedimento di rinvio. L'art. 177 non subordina il rinvio alla Corte di giustizia all'instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice nazionale; questi può proporre una domanda pregiudiziale «inaudita altera parte», nel corso di un procedimento sommario com'è appunto quello per «decreto ingiuntivo», contemplato dagli artt. 633 e segg. del codice di procedura civile italiano.

Il *governo italiano* sostiene che si deve restituire il fascicolo al giudice nazionale senza risolvere le questioni pregiudiziali, essenzialmente per due motivi:

In primo luogo, la ditta Politi ha chiesto al presidente del tribunale di Torino un semplice decreto ingiuntivo, cioè una pronunzia in un procedimento somma-

rio, da rendersi in base alle sole allegazioni del ricorrente, senza instaurazione del contraddittorio. In questo caso, a norma dell'art. 643 del codice di procedura civile italiano, si ha litispendenza solo dal momento in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato alla controparte. Il decreto inoltre cessa di essere efficace se la controparte vi fa opposizione. Ne consegue che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 177, 2° comma, del trattato.

In secondo luogo, il giorno stesso in cui è stata emessa l'ordinanza di rinvio, la Repubblica italiana ha pubblicato la legge n. 447 che ha abrogato le leggi sul diritto di statistica e sul diritto per servizi amministrativi. Questo fatto ha mutato completamente la situazione giuridica che ha dato origine alla presente controversia, di guisa che sarebbe opportuno dare al giudice nazionale l'occasione di riconsiderare i problemi da risolvere e di stabilire se sia necessario tener ferme le questioni sottoposte alla Corte.

La *Commissione* sostiene che, quale che sia l'incidenza della nuova legge italiana sulle questioni deferite, spetta alla Corte risolverle, come spetta al giudice nazionale di decidere l'uso da fare della sentenza della Corte. Quanto agli argomenti del governo italiano relativi alla natura del procedimento principale, è sufficiente constatare che la Corte è stata adita da un giudice ai sensi dell'art. 177.

B — Nel merito

La *ditta Politi* ribadisce le considerazioni riportate nell'ordinanza di rinvio, aggiungendo, fra l'altro, che le disposizioni regolamentari richiamate dal giudice nazionale presentano, secondo la giurisprudenza della Corte, tutte le caratteristiche per essere considerate direttamente efficaci. Esse infatti sono redatte in forma chiara e precisa, non sono sottoposte a condizione né subordinate ad ulteriori interventi degli Stati membri o degli organi comunitari, sono svincolate dal potere discrezionale degli Stati membri.

Quanto al momento in cui sono sorti i

diritti soggettivi in questione, da un attento esame della disciplina comunitaria del settore agricolo, risulta che si devono prendere in considerazione le seguenti date:

- 30 luglio 1962 per i prodotti di cui all'art. 1, n. 1, lettera a), del regolamento n. 20 e per i suini macellati; cfr. regolamenti del Consiglio nn. 50, 51, 52 e 53 (GU 1° luglio 1962, pag. 1573 e segg.);
- 2 settembre 1963 per i (rimanenti) prodotti indicati nell'art. 1, n. 1, lettere b) e c), del regolamento n. 20; cfr. regolamenti del Consiglio CEE nn. 86/63, 87/63, 88/63 e 89/63 (GU 9 agosto 1963, pag. 2182 e segg.).

Con l'entrata in vigore del regolamento n. 121/67 (1° luglio 1967), è stato definitivamente confermato il divieto di applicare tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale; cfr. il regolamento della Commissione CEE n. 205/67 (GU 30 giugno 1967, pag. 2843) che fissa l'ammontare dei prelievi a far tempo dal 1° luglio 1967.

Quanto alla legge n. 447 menzionata dal governo italiano, questa ha abolito i diritti amministrativi e i diritti di statistica solo, rispettivamente, dal 1° luglio 1968 e dall'entrata in vigore della legge stessa (2 agosto 1971). A causa del ritardo nell'emanazione della legge, lo Stato italiano ha gravemente modificato la portata delle disposizioni comunitarie di cui si chiede l'interpretazione. Poiché la legge summenzionata è posteriore a dette disposizioni, il giudice italiano potrebbe essere indotto a considerare abrogate queste ultime, in quanto la Corte costituzionale italiana, in alcune sue sentenze, ha risolto il problema dei rapporti fra diritto comunitario e diritto nazionale rifacendosi al criterio della successione delle leggi nel tempo. Stando così le cose, è opportuno che la Corte ribadisca il primato del diritto comunitario anche nei confronti delle norme interne posteriori.

Il governo italiano si limita in sostanza a rilevare che, a suo avviso, non è possibile definire la nozione di «tassa d'effetto equivalente» in modo uniforme per tutti gli stadi della graduale instaurazione del

mercato agricolo di cui trattasi, bensì si deve tener conto di volta in volta del contesto storico nel quale è stata adottata questa o quella disposizione relativa a detta nozione.

La Commissione ricorda innanzitutto com'è stata attuata l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. Essa prende quindi posizione sulle questioni deferite dal giudice nazionale.

Sulla prima questione

Benché la questione sia in realtà intesa all'applicazione del trattato al caso concreto, essa dev'essere considerata come vertente sui criteri da adottare, in generale, per stabilire quali siano le tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale. Tali criteri risultano da una già consolidata giurisprudenza della Corte; oltre che alle sentenze citate dal giudice italiano, la Commissione si richiama alla sentenza 1° luglio 1969 (cause riunite 2 e 3-69, *Social Fonds voor de Diamantarbeiders* contro S.A. Ch. Brachfeld & Sons e Chougol Diamond Co., Raccolta XV-1969, pag. 211).

Sulle questioni n. 2 lettere a) e b), n. 3 lettere a) e b), n. 4 lettere a) e b) e n. 5 lettere a) e b)

Gli argomenti della Commissione sono in sostanza identici a quelli fatti valere dalla ditta Politi.

Sulle questioni n. 2 lettera c) e n. 3 lettera c)

Il «dies a quo» non può essere la data di entrata in vigore del regolamento n. 20, in quanto l'art. 23 di questo regolamento ha distinto questa data da quella dell'applicazione del regime dei prelievi. Questa distinzione era necessaria al fine di consentire alle istituzioni di adottare, nell'intervallo, i regolamenti d'attuazione.

La Commissione osserva poi che non vi sono tre possibili soluzioni, come indicato dal giudice a quo, ma in concreto solo due, poiché la «data di applicazione del regime dei prelievi» doveva necessaria-

mente coincidere, com'è avvenuto in realtà, con quella dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti «che per la prima volta fissavano l'ammontare dei prelievi comunitari». Si tratta delle seguenti date:

- 30 luglio 1962, per i prodotti di cui all'art. 1, n. 1, lettera a), del regolamento n. 20, cioè animali vivi della specie suina, e per i suini macellati di cui alla lettera b) dello stesso n. 1 (cfr. regolamenti nn. 50-53);
- 2 settembre 1963, per i rimanenti prodotti indicati alla suddetta lettera b), nonché per le preparazioni e conserve a base di carni suine di cui alla lettera c) dello stesso n. 1 (cfr. regolamenti nn. 86-89/63).

Sono queste le date a partire dalle quali gli Stati non potevano più imporre tasse d'effetto equivalente sui prodotti di cui trattasi. Tale interpretazione trova conforto

- nel testo degli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20, norme che sottolineano la contemporaneità che deve esistere fra la soppressione degli ostacoli agli scambi intracomunitari e coi paesi terzi, e l'instaurazione di un regime di prelievi; questa contemporaneità è ribadita del resto nell'art. 14, nn. 2 e 3;
- nella motivazione del regolamento n. 20 (considerandi terzo, quinto e nono, undicesimo), da cui risulta che le misure protettive fino a quel momento applicate dai singoli Stati membri dovevano essere sostituite da un sistema uniforme di prelievi;
- nel fatto che il Consiglio, essendosi reso conto che l'applicazione del regime dei prelievi non poteva essere realizzata per tutti i prodotti del settore delle carni suine alla data originariamente prevista (30 luglio 1962; cfr. regolamento del Consiglio n. 49, GU 1° luglio 1962, pag. 1571), fissava definitivamente tale data, per taluni prodotti, al 2 settembre 1963 (cfr. regolamento del Consiglio CEE n. 54/63, GU 27 giugno 1963, pag. 1785).

Sulle questioni n. 4 lettera c), n. 5 lettera c) e n. 6

Per quanto riguarda le importazioni effettuate sotto il regime stabilito dal regolamento n. 121/67, il divieto enunciato dagli artt. 17 e 19 doveva applicarsi a partire dal 1° luglio 1967, come risulta dall'art. 32, 2° comma, dello stesso regolamento, nonché dalla circostanza che alla stessa data sarebbe entrato in vigore il regolamento n. 205/67 che fissa l'importo dei prelievi.

Il divieto summenzionato costituiva una semplice conferma di quanto in precedenza stabilito dal regolamento n. 20. Le disposizioni di quest'ultimo erano rimaste in vigore fino alla data di applicazione del nuovo regime dei prelievi previsto dal regolamento n. 121/67 (cfr. art. 32, 3° comma).

Conclusioni

Ricapitolando, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sottoposte alla Corte:

- «1) Un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura e che colpisce le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano le frontiere, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa d'effetto equivalente ai sensi del reg. n. 20, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico e il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale.
- 2) Gli artt. 14 par. 1 trattino 1 e 18 par. 1 del reg. 20, e gli artt. 19 par. 1 trattino 1 e 17 par. 2 trattino 1 del reg. 121/67/CEE sono immediatamente applicabili nell'ordinamento interno italiano e attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
- 3) I diritti di cui sopra sono sorti, per quanto riguarda le importazioni ef-

fettuate prima dell'1. 7. 1967, nel momento in cui è stato messo in applicazione il regime dei prelievi sui prodotti in questione previsto dal regolamento n. 20 e cioè:

- per i prodotti di cui all'art. 1 par. 1 litt. a) del regolamento 20 e per i suini macellati dal 30 luglio 1962;
- per gli altri prodotti indicati nell'art. 1 par. 1 litt. b) e c) del

regolamento 20, dal 2 settembre 1963;

- 4) I diritti di cui sopra, per quanto riguarda le importazioni effettuate dall'1. 7. 1967, sono sorti nel momento in cui è stato messo in applicazione il regime dei prelievi sui prodotti in causa previsto dal regolamento 121/67/CEE e cioè il 1° 7. 1967.»

In diritto

- 1 Con ordinanza 17 luglio 1971, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 1971, il presidente del tribunale di Torino ha sottoposto a questa Corte numerose questioni vertenti sull'interpretazione, in particolare, dei regolamenti del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 20 e 13 giugno 1967 n. 121, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. Dette questioni sono sorte in seguito alla riscossione da parte delle autorità italiane, sulle importazioni da altri Stati membri e dai paesi terzi, di un diritto per servizi amministrativi e di un diritto di statistica, istituiti rispettivamente con legge 15 giugno 1950 n. 330 e con decreti del presidente della Repubblica 26 giugno 1965 n. 723 e 21 dicembre 1961 n. 1339.

I — Sulla competenza della Corte

- 2 1) Il governo italiano sostiene che si deve rendere il fascicolo al giudice nazionale senza risolvere le questioni pregiudiziali, dato che la legge italiana n. 477 — pubblicata lo stesso giorno dell'ordinanza di rinvio — ha abrogato i diritti di cui è causa e sarebbe quindi opportuno dare al giudice nazionale l'occasione di stabilire se sia necessario tener ferme le questioni sottoposte alla Corte.
- 3 L'art. 177 del trattato non consente a questa Corte di valutare l'effettiva rilevanza, ai fini del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, delle questioni deferite, nemmeno se il diritto nazionale afferente è stato nel frattempo modificato. L'abrogazione di norme nazionali rivelatesi incompatibili col diritto comunitario lascia comunque intatta la questione delle conseguenze giuridiche di tale incompatibilità per il periodo anteriore all'abrogazione stessa.

- 4 2) Il governo italiano sostiene ancora che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 177, secondo comma, posto che il decreto richiesto al presidente del tribunale di Torino va emesso in un procedimento speciale, in base alle sole allegazioni del ricorrente e senza instaurazione del contraddittorio.
- 5 È sufficiente constatare che il presidente del tribunale di Torino esercita funzioni giurisdizionali nel senso previsto dall'art. 177 e ch'egli ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi, che il diritto comunitario fosse interpretato. Non occorre quindi che questa Corte accerti in quale stadio del procedimento sia stato disposto il rinvio.

II — Nel merito

Sulla prima questione

- 6 Con la prima questione si chiede a questa Corte se il diritto per servizi amministrativi e il diritto di statistica, istituiti da leggi italiane, siano tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi del regolamento n. 20.
- 7 Dalle sentenze di questa Corte 1º luglio 1969 (causa 24-68, Raccolta XV-1969, pag. 193 e segg.) e 18 novembre 1970 (causa 8-70, Raccolta XVI-1970, pag. 961 e segg.) si desume che detti diritti sono tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del trattato CEE, come pure di taluni regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati agricoli, in particolare dell'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio CEE n. 121/67. Negli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20 (che vietano la riscossione di tasse del genere sulle importazioni di carni suine da Stati membri e da paesi terzi) la nozione «tassa d'effetto equivalente» van intesa nello stesso senso che negli artt. 9 e seguenti del trattato e negli altri regolamenti per l'organizzazione dei mercati agricoli.

Sulle questioni n. 2 lettere a) e b), n. 3 lettere a) e b), n. 4 lettere a) e b) e n. 5 lettere a) e b)

- 8 Si chiede poi a questa Corte se gli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20, come pure gli artt. 17, n. 2, primo alinea, e 19, n. 1, primo alinea, del regolamento n. 121/67, siano immediatamente efficaci nell'ordinamento giuri-

dico nazionale e, in caso affermativo, abbiano attribuito ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

- 9 A norma dell'art. 189, 2° comma, del trattato, il regolamento «ha portata generale» ed è «direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». Ne consegue che, per la sua stessa natura e per la sua funzione nel sistema delle fonti del diritto comunitario, esso produce effetti immediati ed è quindi atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. L'efficacia dei regolamenti, quale si desume dall'art. 189, può quindi ostare all'applicazione di qualsiasi provvedimento legislativo, anche posteriore, che sia incompatibile con i regolamenti stessi. È questo il caso delle sopra menzionate disposizioni.

Sulle questioni n. 2 lettera c), n. 3 lettera c), n. 4 lettera c), n. 5 lettera c) e n. 6

- 10 Si chiede infine a questa Corte d'indicare le date a partire dalle quali sono sorti i diritti attribuiti ai singoli dagli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20, come pure dagli artt. 17, n. 1, e 19, n. 1, del regolamento n. 121/67. Si chiede inoltre se questi diritti, a partire dal momento in cui sono sorti in forza del regolamento n. 20, abbiano continuato a sussistere fino ad oggi. Si deve quindi stabilire da quali date dette disposizioni abbiano cominciato a produrre effetti e se questi tuttora sussistano.
- 11 1) A norma dell'art. 14 del regolamento di base n. 20, «negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione», i tributi di cui è causa «sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari» e, a norma dell'art. 18 dello stesso regolamento, «l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione» di detti tributi sulle importazioni da tali paesi. Ne consegue che il divieto per gli Stati membri di riscuotere questi tributi e, come corollario, il diritto dei singoli di esigerne l'osservanza, sono sorti solo con l'attuazione dei regimi dei prelievi di cui sopra.
- 12 Questa attuazione, in un primo tempo stabilita al 1° luglio 1962 dall'art. 23 del regolamento n. 20, è stata rinviata al 30 luglio 1962 dall'art. 1, n. 1, lettera b), del regolamento n. 49. Per quanto riguarda i suini macellati, l'importo dei prelievi intracomunitari è stato fissato per la prima volta dal regolamento n. 50, entrato in vigore il 30 luglio 1962 a norma del suo art. 2.

Gli artt. 2 del regolamento n. 51 e 3 dei regolamenti nn. 52 e 53 disponevano che questi testi — i quali avevano fissato per la prima volta l'importo dei prelievi relativi ai suini macellati provenienti da paesi terzi (regolamento n. 51), come pure ai suini vivi importati da altri Stati membri (regolamento n. 52) e da paesi terzi (regolamento n. 53) — sarebbero entrati in vigore «alla data di applicazione del regime dei prelievi istituito, per i suini macellati, dal regolamento n. 20 del Consiglio».

- 13 I regolamenti nn. 51-53 facevano quindi richiamo all'entrata in vigore del regolamento n. 50, adottato lo stesso giorno e pubblicato nello stesso numero della Gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda i suini vivi e i suini macellati, le disposizioni di cui trattasi hanno perciò incominciato a produrre effetti il 30 luglio 1962.
- 14 Per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 20, diversi dai suini vivi e dai suini macellati, il Consiglio, dopo aver più volte rinviato «la data di applicazione del regime dei prelievi istituito» dal regolamento n. 20, con l'art. 1 del regolamento CEE n. 54/63 ha fissato la data stessa «al 2 settembre 1963 al più tardi». I regolamenti CEE nn. 86-89/63 hanno suddiviso queste merci in due gruppi ed hanno fissato per la prima volta l'importo dei prelievi intracomunitari (regolamenti nn. 87 e 89/63) e dei prelievi paesi terzi (regolamenti nn. 86 e 88/63), da riscuotersi all'importazione.
- 15 Dagli allegati di questi regolamenti si desume che i prelievi dovevano essere riscossi sulle importazioni effettuate durante dei periodi aventi tutti inizio il 2 settembre 1963. Per le merci diverse dai suini vivi e dai suini macellati, le disposizioni in esame hanno perciò iniziato a produrre effetti il 2 settembre 1963.
- 16 2) L'art. 32, 3° comma, del regolamento di base n. 121/67/CEE ha abrogato quasi per intero il regolamento n. 20, con effetto dal 1° luglio 1967. Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che «il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere» da detta data, ad eccezione di determinate misure che qui non interessano. Ne consegue che il divieto di riscuotere i tributi di cui è causa — divieto ribadito dagli artt. 17 e 19 del nuovo regolamento — e, come corollario, i diritti che ne derivano per i singoli, sono

sorti il 1° luglio 1967. Per quanto riguarda il regime istituito dal regolamento n. 121/67, le disposizioni in esame hanno iniziato a produrre effetti il 1° luglio 1967.

- 17 3) Dalle considerazioni che precedono emerge che, sotto il regime del regolamento n. 20, il divieto imposto agli Stati membri di riscuotere i tributi di cui è causa andava di pari passo con l'obbligo di riscuotere i prelievi contemplati da detto regolamento. Ne emerge pure che detto obbligo è sorto, a seconda dei casi, il 30 luglio 1962 o il 2 settembre 1963. A partire da queste date, detti prelievi sono stati riscossi senza soluzione di continuità fino al 1° luglio 1967, data di entrata in vigore del regolamento n. 121/67, il quale è tuttora in vigore.
- 18 Si deve quindi rispondere al giudice nazionale che gli effetti di cui trattasi sussistono, a seconda dei casi, dal 30 luglio 1962 o dal 2 settembre 1963.

III — Sulle spese

- 19 Le spese esposte del governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentite la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali del governo della Repubblica italiana, della Commissione delle Comunità europee e della ditta Politi,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in specie gli artt. 9, 12, 13, 177 e 189,
visto il regolamento n. 20 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in specie gli artt. 14 e 18,

visto il regolamento n. 121/67 del Consiglio CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nello stesso settore, in ispecie gli artt. 17 e 19,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del tribunale di Torino, con ordinanza 17 luglio 1971, afferma per diritto:

Sulla prima questione:

1° La nozione di «tassa d'effetto equivalente» va intesa, negli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20, nello stesso senso che negli artt. 9 e seguenti del trattato e negli altri regolamenti per l'organizzazione dei mercati agricoli.

Sulle questioni n. 2 lettere a) e b), n. 3 lettere a) e b), n. 4 lettere a) e b) e n. 5 lettere a) e b):

2° Il regolamento produce effetti immediati ed è quindi atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. È questo il caso degli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20 come pure degli artt. 17, n. 2, primo alinea, e 19, n. 1, primo alinea, del regolamento n. 121/67.

Sulle questioni n. 2 lettera c), n. 3 lettera c), n. 4 lettera c), n. 5 lettera c) e n. 6:

3° Gli artt. 14, n. 1, e 18, n. 1, del regolamento n. 20 hanno iniziato a produrre effetti il 30 luglio 1962, per quanto riguarda i suini vivi e i suini macellati, e il 2 settembre 1963 per quanto riguarda i restanti prodotti contemplati da detto regolamento.

4° Gli artt. 17, n. 1, e 19, n. 1, del regolamento n. 121/67/CEE hanno iniziato a produrre effetti il 1° luglio 1967.

5° Gli effetti di cui sopra sussistono, a seconda dei casi, dal 30 luglio 1962 o dal 2 settembre 1963.

Lecourt	Mertens de Wilmars	Kutscher
Donner	Trabucchi	Monaco
		Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1971.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE
DEL 30 NOVEMBRE 1971¹

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Ecco gli antefatti: nel 1966 la ditta Politi importava dalla Svezia carne suina refrigerata ed in seguito importava dal Belgio carne suina e prosciutto congelati.

Nel 1969 importava dalla Francia carne e frattaglie di carne suina e dall'Irlanda carne suina refrigerata.

Per ogni operazione doganale l'amministrazione percepiva il diritto di statistica ed i cosiddetti «diritti per servizi amministrativi».

La ditta Politi riteneva che questi tributi fossero illeciti in quanto incompatibili

con gli artt. 14 e 18 del regolamento n. 20/62 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine per quanto riguarda le importazioni del 1966; d'altro canto i tributi erano pure incompatibili con gli artt. 17, n. 2 e 19 del regolamento n. 121/67, che ha sostituito il regolamento n. 20 per quanto riguarda le importazioni effettuate nel 1969.

I regolamenti invocati vietano agli Stati membri di riscuotere tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali dopo l'entrata in vigore del sistema di prelievi.

Nell'ambito del regime contemplato dal regolamento n. 20 i prelievi venivano ri-

1 — Traduzione dal francese.